



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n.17/23

Dec. n. 16/23

Il giorno 4 ottobre 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 25 settembre 2023, nei confronti di:

CAFFAGNI Giacomo, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "VIADANA" con tessera n. 23051960 e licenza Velocità n. X05276;

assistito dagli avv. ti Andrea Giovanelli ed Elisa Valmori, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima sito in Modena (MO) al Largo Aldo Moro n. 28; con domicilio digitale per le notifiche agli indirizzi P.E.C.:

omissis

incolpato di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile ex art. 32 RMM), e ciò in quanto, sabato 23 settembre 2023, alle ore 12:13 circa, presso l'autodromo "Cremona Circuit" durante il turno di prove libere organizzate dal "M.C. DUCALE" per il "Trofeo Motoestate", il proprio genitore/accompagnatore sig. CAFFAGNI Franco (non tesserato), a seguito di un incidente che coinvolgeva il proprio figlio Giacomo CAFFAGNI, entrava in pista senza autorizzazione ostacolando i soccorsi. Fermato dagli addetti al percorso, reagiva spingendo a terra l'A.P. BERSINI Luca, procurandogli un infortunio al ginocchio, e sferrandogli uno schiaffo sul viso non appena rialzatosi. In seguito, il CAFFAGNI Franco spintonava anche l'addetto al percorso NOVARA Nicola, intervenuto per evitare un ulteriore accanimento da parte sua nei confronti dell' A.P. BERSINI.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 25 settembre 2023 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "COPPA FMI VELOCITA' – cod. NAZVE027 - svoltasi il 23 e 24 settembre 2023, presso il "Cremona Circuit" di San Martino del Lago (CR), nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 2 ottobre 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall' incolpato che, tramite gli avv. ti Andrea Giovanelli ed Elisa Valmori, ha provveduto ad inoltrare in data 2 ottobre 2023 la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Premessa.

Va rilevato - preliminarmente che - la richiesta di ostensione degli atti del fascicolo (pervenuta il 29.9.2023, alle ore 17:07 dopo l'orario di chiusura dei competenti uffici federali e trasmessa dalla Segreteria a questo giudice lunedì 2 ottobre), avanzata dai difensori dell'incolpato e indirizzata al Procuratore Federale, è stata correttamente ritenuta inammissibile, atteso che, a norma dell'art. 81 R.d.G., la possibilità di estrarre le copie degli atti del procedimento è prevista solo nel caso del giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Di talché va ribadita l'inammissibilità di tale istanza.

II. Il merito.

I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art.* 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede al pilota Giacomo CAFFAGNI, a titolo di responsabilità oggettiva *ex art.* 32 R.M.M..

Risulta, invero, che il proprio genitore/accompagnatore, sig. CAFFAGNI Franco (non tesserato), sabato 23 settembre 2023, presso l'autodromo "Cremona Circuit" durante il turno di prove libere organizzate dal "M.C. DUCALE" per il "Trofeo Motoestate", si è reso protagonista di spiacevoli episodi, che lo hanno condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal signor Franco CAFFAGNI genitore/accompagnatore del figlio Giacomo, pilota nella citata gara, è consistito in una condotta antisportiva e certamente rilevante sotto il profilo disciplinare; come, difatti, risulta dagli atti ufficiali di gara, il predetto Franco CAFFAGNI, a seguito di un incidente che ha visto coinvolto il figlio ed un altro pilota partecipante a detta gara, è entrato in pista senza autorizzazione,

ostacolando i soccorritori, ed ha, poi, aggredito gli Addetti al Percorso, intenti a svolgere il proprio lavoro, in un momento sicuramente delicato.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato Giacomo CAFFAGNI che, in questa sede, risponde ai sensi dell'art. 32 RMM..

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntate dall'incolpato, di cui si dirà appresso.

Il pilota incolpato Giacomo CAFFAGNI ha incentrato la propria difesa, innanzitutto, sullo stato di "disperazione" in cui si sarebbe trovato coinvolto il proprio padre, avendo assistito al suo incidente e temendo per la sua stessa vita. Ha quindi, asserito, che il proprio padre ha solo cercato di entrare in pista per assicurarsi delle sue condizioni di salute e che, appunto, correndo verso di lui deve essersi «*trovato nella traiettoria del personale di sicurezza, nella fattispecie l'A.P. Bersini, tanto che entrambi - e non solo il Bersini - cadevano a terra.*». L'incolpato, ha, infine, concluso per un «*trattamento di maggior favore nei suoi confronti, poiché, viceversa, verrebbe sanzionato per una presunta responsabilità del padre*», chiedendo, pertanto, «*il proscioglimento da ogni contestazione ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione edittale minima*».

Orbene, le difese approntate dall'incolpato Giacomo CAFFAGNI non colgono nel segno, sotto un duplice profilo: innanzitutto, la versione dallo stesso fornita in merito alla dinamica di quanto accaduto sul campo di gara, in occasione delle prove libere della manifestazione motociclistica del 23.9.2023 è

palesamente smentita dal video estratto dal circuito presente in autodromo ed acquisito agli atti. Le immagini del video, invero, documentano - senza ombra di dubbio - l'aggressione che il CAFFAGNI padre ha perpetrato ai danni dell'Addetto al Percorso Bersini, il quale, tra l'altro, in seguito alla caduta, ha riportato una lesione al ginocchio. Va precisato, sul punto, che dal filmato appare chiaro non solo che l'unico a rovinare al suolo è stato proprio l'A.P. Bersini, ma anche che, successivamente, il CAFFAGNI padre ha reiterato il proprio comportamento colpendolo al volto e ha spintonato anche l'A.P. Novara, intervenuto per evitare ulteriori conseguenze. Tra l'altro, il medesimo video smentisce anche quanto asseritamente "dichiarato" dal teste *omissis* citato nella memoria difensiva dell'incolpato (dichiarazioni, di cui, comunque, non vi è traccia alcuna), in quanto non risulta affatto che l'A.P. Bersini abbia verbalmente provocato il signor Franco CAFFAGNI.

Inoltre, appare chiaro che l'incolpato Giacomo CAFFAGNI sconosce le norme regolamentari in ordine alla responsabilità oggettiva ex art. 32 R.M.M., nel momento in cui ha richiesto di ricevere un trattamento di "maggior favore", poiché, in caso contrario, sarebbe stato sanzionato « *per una presunta responsabilità del padre* ».

Come è noto, detta responsabilità coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

III. Il trattamento sanzionatorio

Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte all'incolpato risultano fondate, poiché il sig. Franco CAFFAGNI, padre accompagnatore dell'incolpato, incurante del ruolo genitoriale ricoperto, seppure a seguito di un incidente occorso in pista al proprio figlio, ha ritenuto di poter entrare in pista senza alcuna autorizzazione, per poi aggredire fisicamente e senza alcun apparente motivo, l'A.P. Bersini, procurandogli un danno al ginocchio ed al volto, nonché l'A.P. Novara, intervenuto per evitare il protrarsi degli spiacevoli eventi. Il signor Franco Caffagni, quindi, ha certamente violato l'art. 1 R.d.G., avendo assunto un comportamento contrario a quelle regole di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva ivi contemplate, a cui deve attenersi ogni tesserato e che, in ogni caso, mal si addice ad un genitore accompagnatore di un licenziato, ferma restando la chiara formulazione delle contestazioni in merito a detto episodio, analiticamente descritte nel capo di incolpazione del di lui figlio e tutt'altro che generiche, come, invece, da questi affermato.

Di conseguenza, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato Giacomo CAFFAGNI a titolo di responsabilità oggettiva, conducono all'applicazione nei suoi confronti della sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni due, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 4 ottobre 2025. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione (alla presenza di pubblico), oltre che della incensuratezza dell'incolpato (non risultando precedenti a suo stesso carico).

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:


CAFFAGNI Giacomo, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "VIADANA" con tessera n. 23051960 e licenza Velocità n. X05276;

responsabile dell'illecito contestato ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica –ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 2 (due) con fine sanzione per il 4 ottobre 2025.

Depositata il 4 ottobre 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Andrea Giovanelli;
- Avv. Elisa Valmori;
- Caffagni Giacomo, (elettivamente domiciliato presso l'avv. Elisa Valmori);
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.